

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: I Sezione, 29 gennaio 2004, n. 846

*Il meccanismo della surroga opera unicamente nei casi di dimissioni individuali, ovvero plurime allorché, in tal caso, sin dall'origine siano in numero inferiore alla maggioranza. Sicché, in caso di dimissioni rassegnate per provocare lo scioglimento del consiglio in caso di difetto del dato qualitativo e quindi di fallimento del disegno dissolutorio, rimangono in carica tutti i consiglieri compresi quelli che avevano validamente espresso la propria volontà.*

*Omissis.*

1 - Il gravame all'esame, proposto dal Sindaco e da sette consiglieri comunali, investe il provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di ... ed il sopravvenuto decreto presidenziale di scioglimento, adottati nel presupposto che le dimissioni presentate da nove dei suoi sedici consiglieri concretizzavano l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del d.l.vo n. 267/2000.

2 - Come già anticipato nella sede cautelare, le modalità attraverso le quali sono state rinnovate le precedenti dimissioni si appalesano idonee alla bisogna; né esistevano i presupposti per far luogo alla surroga.

Quanto a quest'ultimo punto (secondo mezzo di impugnazione che deve per primo essere esaminato in ordine logico), è avviso del Collegio che, per effetto della pronuncia di accoglimento del ricorso proposto avverso le prime dimissioni presentate dai consiglieri che le stesse hanno poi rinnovate, il consiglio comunale di ... ne risultava ricostituito nella sua originaria composizione.

In presenza di perseguimento del disegno unitario di provocare lo scioglimento del consiglio comunale, le dimissioni hanno natura di atto collettivo caratterizzato da un inscindibile collegamento fra la volontà dei singoli consiglieri in funzione dell'obiettivo unitario; il che preclude l'instaurarsi del meccanismo della surroga (come qui si pretende) che opera unicamente nei casi di dimissioni individuali, ovvero plurime allorché, in tal caso, sin dall'origine siano in numero inferiore alla maggioranza. Sicché, nel caso di dimissioni rassegnate per provocare lo scioglimento del civico consesso, al verificarsi di un'inconsistenza del dato quantitativo e quindi del fallimento del disegno dissolutorio, rimangono in carica tutti i consiglieri compreso quelli che avevano validamente espresso la propria volontà. Così Tar Campania, sez. prima, sentenza n. 1011/2003, alle cui statuizioni il provvedimento prefettizio oggi impugnato espressamente si richiama per affermare che, per effetto della decisione giudiziale - che aveva ritenuto non congrue le modalità di presentazione delle prime dimissioni e quindi, per l'effetto, annullato il decreto di scioglimento - i consiglieri già dimissionari avevano, anch'essi, ripreso la titolarità delle prerogative proprie, ivi compresa quindi quella di ripresentare le dimissioni.

Tantomeno può dedursi la possibilità di surroga dalla asserita irretrattabilità delle dimissioni, in quanto nella fattispecie non viene in questione il ripensamento individuale bensì l'invalidità delle adesioni al disegno collettivo. Tale conclusione - non contrastata validamente dalla pur ampia prospettazione di parte ricorrente e dai richiami operati alla giurisprudenza ritenuta favorevole alla tesi dell'operatività dell'istituto della surroga, e tuttavia non applicabile al caso dato - trova conforto dalla previsione dell'art. 38, comma 8, ultimo periodo, d.l.vo 267/2000 in commento, secondo il quale "Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141".

La locuzione va logicamente interpretata nel senso che in presenza della suddetta ultima evenienza - ovvero di dimissioni contestualmente rese nei sensi e per gli effetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera b, punto 3 - non possono esservi margini di operatività per la surroga, la quale presuppone per l'appunto dimissioni non contestuali dalla carica dei singoli consiglieri.

Peraltro, sotto un profilo sostanziale e rispettoso della *voluntas legis*, in presenza di dimissioni contestualmente rassegnate ex ripetuto art. 141 appare tesi invero ardita il sostenere che sia affidato al consiglio, ossia alla sua composizione minoritaria, quale residuata all'atto (o agli atti) della maggioranza del civico consesso, il potere di evitare lo scioglimento facendo luogo all'adozione di separate delibere per sostituire i dimissionari, ritenendo esso (essa componente minoritaria, parte in causa) che non si sia in presenza del verificarsi della fattispecie dissolutoria.

3 - Quanto, poi, alle modalità di presentazione delle rinnovate dimissioni, le stesse si appalesano idonee alla bisogna.

Ed invero, di alcun'altra formalità esse necessitavano in quanto contenute in un unico atto, sottoscritto dai nove dimissionari, a mezzo del quale è espressa la comune "volontà di dimettersi al fine di determinare lo scioglimento

del consiglio comunale di ..."; atto, infine, dagli stessi tutti (questa volta) presentato personalmente al protocollo, il cui addetto ha provveduto alla identificazione dei sottoscrittori, presente anche il segretario comunale, come da attestazione in calce all'atto.

E ciò rende immune da utili censure in ordine al verificarsi della fattispecie dissolutoria sia il provvedimento adottato in sede locale che il decreto presidenziale di scioglimento.

4 - Non possono infine trovare ingresso le ultime doglianze che residuano all'esame in riferimento al provvedimento prefettizio di sospensione.

Da un canto, infatti, non è censurabile la tempestività dell'intervento che non abbisogna di previo avviso di inizio del procedimento (in tutto disciplinato dalla legge), non sussistendo alcun obbligo di attesa del deposito del testo integrale della sentenza resa sulle prime dimissioni; ciò perché era sufficiente per quanto qui necessario la pubblicazione del suo dispositivo.

D'altro canto, le ragioni dell'adozione del provvedimento interinale sono esplicitate laddove è fatto riferimento alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente: ossia dell'espletamento delle funzioni commissariali già affidate dal precedente decreto presidenziale di scioglimento alla dott.ssa ..., dal Prefetto di ... qui confermata nelle stesse funzioni nelle more dell'emanazione del nuovo decreto di scioglimento. Peraltro, più in generale può osservarsi che se è vero che l'art. 141, co. 7, cit. richiede la presenza di gravi ed urgenti necessità per far luogo al provvedimento di sospensione, ancora vero che la sussistenza di tale presupposto non abbisogna di motivazione particolarmente diffusa ove la sospensione intervenga nella fattispecie, qui ricorrente, nella quale l'effetto automatico dello scioglimento è legato alla mera verifica della contestualità delle dimissioni presentate che determinano una presunzione *iuris et de iure* di impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi (laddove, invece, più puntuale motivazione necessita in presenza degli altri casi di scioglimento previsti dal medesimo art. 141 che impongono valutazioni: vedi art. 141, comma 1, lett. a) od anche, per certi versi, alcune delle restanti previsioni in detto comma contenute).

Quanto, infine, alla mancata indicazione del periodo di sospensione, fermo quanto sopra considerato per quanto applicabile anche al profilo in esame, in carenza di specificazioni il termine massimo non può che essere quello indicato dalla legge (90 giorni).

*Omissis.*